



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della cultura (GIULI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2025**

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa (ATN) .....	»	6
Disegno di legge .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. –

La legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*”, prevede, all’articolo 2, una serie di deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di razionalizzazione delle procedure amministrative e di ottimizzazione della spesa con lo scopo di renderlo più competitivo e più aperto alla collettività, con particolare attenzione agli aspetti formativi. Il comma 4 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. Il comma 5 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo. Il comma 6 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori.

Il termine previsto dall’articolo 2 per l’esercizio delle suindicate deleghe, originariamente fissato in nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 106 del 2022, è stato oggetto di successive proroghe in considerazione della complessità della materia e, per le medesime ragioni, è stato da ultimo esteso al 18 agosto 2025 in forza dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 119.

Con il presente disegno di legge si intende estendere al 31 dicembre 2026 la durata delle deleghe conferite al Governo ai sensi del citato articolo 2, stante il complesso iter istruttorio volto all’attuazione delle relative disposizioni. Tale proroga, in particolare, si rende opportuna e necessaria in ragione dell’esigenza di sottoporre il testo alla più ampia condivisione e con le autonomie territoriali interessate e con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega, al fine di giungere ad una definizione il più possibile approfondita e partecipata del testo medesimo, anche in considerazione delle istanze pervenute in tal senso.

Si segnala, inoltre, che i provvedimenti attuativi della delega in questione devono essere adottati secondo l’articolata procedura stabilita dall’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, ai sensi del quale i suddetti decreti legislativi sono adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

## RELAZIONE TECNICA

Trattandosi di una disposizione di carattere procedurale, volta a prorogare il termine per l'esercizio del potere di emanare decreti legislativi in materia di spettacolo. Le disposizioni, quindi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

16/06/2025

***Daria Perrotta***



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione proponente:** Ministero della cultura.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo

**PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il disegno di legge in esame, recante “*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*”, all'articolo 1, dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro cui adottare i decreti legislativi di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, i quali prevedono l'esercizio delle relative deleghe entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in scadenza il 18 agosto 2025.

Stante l'approssimarsi dello spirare del termine in questione, la relativa proroga si rende necessaria per consentire a questa Amministrazione di interloquire adeguatamente con le rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali. Tale passaggio, in particolare, è necessario al fine di giungere ad una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, le cui ricadute interesseranno molteplici profili del settore dello spettacolo nell'ottica di una maggiore razionalizzazione della materia. L'obiettivo dell'intervento normativo, dunque, è consentire, un adeguato recepimento dei vari contributi in sede di redazione dei decreti delegati, di sottoporre il testo alla più ampia condivisione e con le autonomie territoriali interessate e con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega, in vista di una definizione il più possibile approfondita e partecipata del testo medesimo, anche in considerazione delle istanze pervenute in tal senso.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La misura contenuta nella presente proposta normativa è la legge 15 luglio 2022, n. 106, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, che conferiscono al Governo le deleghe in materia di spettacolo, da esercitarsi entro il termine che s'intende prorogare. A loro volta, pertanto, sono interessate dalla misura in questione anche le normative su cui incide la citata legge n. 106 del 2022 e, in particolare:

- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708;
- legge 14 agosto 1967, n. 800;
- legge 30 aprile 1985, n. 163;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- legge 11 novembre 2003, n. 310;
- decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- legge 22 novembre 2017, n. 175.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il disegno di legge in esame modifica l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, sostituendo le parole: «trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 31 dicembre 2026», al fine di andare incontro alle richieste provenienti dalle

rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Le misure contenute nell'intervento normativo sono tutte conformi ai principi costituzionali.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della possibilità di delegificazione e sono stati pienamente rispettati i criteri di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel provvedimento.

**PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Lo schema del provvedimento in esame non presenta nel suo complesso profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Lo schema del provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono da segnalare indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di**

**giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.** Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

Lo schema del provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema del provvedimento e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Le disposizioni di cui all'articolo 1 ricorrono alla tecnica della novella attraverso la modifica del vigente articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, sostituendo ai commi 1, 4, 5 e 6 le parole: «trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 31 dicembre 2026».

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento proposto non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti normativi di attuazione.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con**



**correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.**  
Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo)*

1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: « trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2026 ».

### Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



